



## COMUNICATO STAMPA

### AVVENUTA ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PORDENONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI FRIULCHEM S.P.A. CHE HA APPROVATO LA REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ PRESSO EURONEXT GROWTH MILAN

Vivaro (PN), 13 gennaio 2025 - Friulchem S.p.A. (la "**Società**"), rende noto che, in data odierna (la "**Data di Iscrizione**"), è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Pordenone la delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società tenutasi in data 23 dicembre 2024 (l' "**Assemblea**"), nel corso della quale è stata, tra l'altro, approvata la revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società presso *Euronext Growth Milan* ("**Revoca**" o "**Delisting**"). Il relativo verbale verrà messo a disposizione sul sito della Società (nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti) e sul Canale elettronico per la trasmissione e pubblicazione dei documenti societari sul profilo della Società nel sito di Borsa Italiana S.p.A.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 12 dello statuto della Società, gli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Revoca sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. per tutte o parte le azioni da essi detenute (il "**Diritto di Recesso**"). Sono pertanto legittimati ad esercitare il diritto di recesso anche i soci assenti, quelli cioè che non hanno partecipato all'adunanza assembleare, oltre i soci dissenzienti e astenuti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127-*bis*, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), si considera come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della Società (i) successivamente alla data di cui all'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*i.e.*, la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla Revoca.

Come da relazione predisposta ai sensi dell'art. 2437-*ter* cod. civ. e resa disponibile agli Azionisti in data 7 dicembre 2024, il valore di liquidazione delle azioni della Società per le quali venga esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 0,907 per ciascuna azione (il "**Valore di Recesso**").

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ., il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta (la "**Dichiarazione di Recesso**") entro 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 28 gennaio 2025 (il "**Termine di Decadenza**").

Come disposto dal Codice Civile, la Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società all'indirizzo Via San Marco 23, 33099, Vivaro (PN), con oggetto "Friulchem-Comunicazione di Recesso".

Tuttavia, ai fini del sollecito svolgimento della procedura di recesso, ove possibile (e con



l'obiettivo di facilitare i diritti degli Azionisti recedenti), si raccomanda agli aventi diritto di utilizzare la modulistica messa a disposizione della Società sul sito internet all'indirizzo [www.friulchem.com](http://www.friulchem.com), sezione Investor Relations / Azionisti nonché sul Canale elettronico per la trasmissione e pubblicazione dei documenti societari sul profilo della Società nel sito di Borsa Italiana S.p.A. e di anticipare la Dichiarazione di Recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [admin.friulchem@legalmail.it](mailto:admin.friulchem@legalmail.it) e/o posta elettronica ordinaria all'indirizzo [ir@friulchem.com](mailto:ir@friulchem.com).

Resta fermo che detto invio non potrà intendersi sostitutivo delle modalità prescritte dalla legge e, pertanto, la Dichiarazione di Recesso – per la sua validità – dovrà essere inviata alla Società esclusivamente (ed a pena di inammissibilità) a mezzo lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare obbligatoriamente e a pena di decadenza le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo email) per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- (iii) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso, con i dati relativi al predetto conto;
- (iv) la richiesta di rimborso delle azioni possedute tramite l'intermediario, nei termini e alle condizioni previsti dalla legge.

Si ricorda che, in considerazione del regime di dematerializzazione delle azioni della Società, la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società, ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante, tra le altre cose, la disciplina dell'attività di gestione accentrata.

Pertanto, gli Azionisti che intendono esercitare il Diritto di Recesso dovranno richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio di detta comunicazione alla Società entro il Termine di Decadenza.

La comunicazione dell'intermediario dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'Azionista recedente, delle azioni della Società in relazione alle quali venga esercitato il Diritto di Recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea (*i.e.* 23 dicembre 2024), fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso ovvero, se successiva, fino alla data di rilascio della comunicazione;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni della Società in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'Azionista recedente dovrà trasmettere alla Società, entro il Termine di Decadenza, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell'Azionista recedente.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate con modalità diverse dalla lettera raccomandata ovvero



inviare oltre il Termine di Decadenza o sprovviste delle necessarie informazioni saranno inammissibili e, in ogni caso, inefficaci.

Gli Azionisti recedenti garantiscono la correttezza delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni di Recesso da essi rispettivamente trasmesse e avranno l'onere di inviarle entro il Termine di Decadenza per il valido esercizio del diritto di recesso, essendo inteso che la Società non assume alcuna responsabilità al riguardo.

Come previsto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della Dichiarazione di Recesso saranno rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

La procedura di liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il Diritto di Recesso si svolgerà secondo quanto disposto dall'art. 2437-*quater* cod. civ.

In particolare, gli amministratori della Società offriranno le azioni ordinarie, per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso in opzione, agli altri Azionisti che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute (**"Offerta in Opzione"**). Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ., per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese.

Gli Azionisti della Società che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente inoptate.

Qualora il numero delle azioni per il quale sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate a esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione (e i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto agli Azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

La Società comunicherà in tempo utile i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa a mediante appositi comunicati stampa resi disponibili sul sito internet all'indirizzo [www.friulchem.com](http://www.friulchem.com), nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Gli amministratori della Società fin d'ora escludono di avviare un collocamento presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, cod. civ.

Entro 180 giorni dalla ricezione di ciascuna Dichiarazione di Recesso, le azioni residue dei



soci recedenti saranno rimborsate ai medesimi, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ., mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, cod. civ.

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun Azionista recedente, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, saranno effettuati con valuta al termine del procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa e pubblicato sul sito internet [www.friulchem.com](http://www.friulchem.com).

Per ulteriori informazioni in merito al Diritto di Recesso si rinvia alla documentazione messa a disposizione degli Azionisti con le modalità e i termini previsti dalla disciplina applicabile, nonché sul sito internet della Società [www.friulchem.com](http://www.friulchem.com).